



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIII - n. 43

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
4 novembre 2013**

AS1091 - SERVIZI DI ORMEGGIO, DISORMEGGIO, BATTELLAGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI PIOMBINO E TOR DEL SALE

Roma, 25 ottobre 2013

Autorità portuale di Piombino e dell'Elba
Capitaneria di porto di Livorno
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare alcune osservazioni in merito alle problematiche concorrenziali riscontrabili nel porto e nella rada nel porto di Piombino con particolare riferimento allo svolgimento dei servizi tecnico-nautici.

Sulla base dell'art. 3 del Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale del 2009, la società Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole di Piombino S.c.a.r.l. presta in regime di riserva legale i servizi di ormeggio, disormeggio e battellaggio.

Il medesimo Regolamento all'art. 21, comma 3, dispone che la suddetta società può effettuare, previa autorizzazione del Comandante del porto, quali servizi complementari non esclusivi, anche i servizi che per loro natura non sono *“propriamente rientranti nei servizi tecnico nautici, comunque inerenti all'utente nave ed a favore del porto”*. In particolare, il Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole di Piombino è l'unico operatore che svolge fin dal 1997 (a seguito di affidamento diretto dell'Autorità portuale di Piombino) il servizio di apertura e chiusura varchi e cancelli e assistenza agli scivoli per l'imbarco e sbarco dei traghetti. Il Gruppo svolge in monopolio anche il servizio di allestimento e posa passerelle a servizio dei traghetti, nonché il servizio di manutenzione parabordi e strutture di ormeggio in ambito portuale, richiesto dall'Autorità portuale tramite affidamento diretto. Il Gruppo offre, infine, numerosi altri servizi in concorrenza con altri operatori, quali il trasporto merci e provviste di bordo, i lavori subacquei, i servizi di assistenza e recupero unità da diporto nonché numerosi servizi accessori.

In merito alle distorsioni concorrenziali collegabili alla normativa di settore, questa Autorità è intervenuta più volte emanando, tra l'altro, la segnalazione AS905 *“Servizi tecnico-nautici e determinazione delle relative tariffe nei porti italiani”* del 2011¹, e la segnalazione AS988 *“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013”* del 2012².

¹ Segnalazione AS905 del 23 novembre 2011 in Boll. 1/12.

² Segnalazione AS988 del 28 settembre 2011 in Boll. 48/12.

In particolare, nella segnalazione n. AS905 l'Autorità ha sancito la necessità di tenere in considerazione l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza nella scelta del modello di gestione dei servizi tecnico-nautici, affermando, da un lato, l'auspicio che gli ambiti di riserva legale siano limitati agli specifici casi in cui detta riserva risulti assolutamente indispensabile, dall'altro, che al fine di evitare trasferimenti indesiderabili fra l'attività riservate e quelle in concorrenza che i servizi in concorrenza siano svolti quanto meno con società separata.

Con la segnalazione n. AS988, l'Autorità ha inoltre evidenziato come le motivazioni astrattamente basate sulla sicurezza dello svolgimento delle operazioni portuali non debbano costituire un pretesto per mantenere rendite di posizione a favore di soggetti che prestano tali servizi in ambiti di riserva legale³.

Il Regolamento adottato nell'aprile 2009 non appare in linea con la necessità di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare una corretta sicurezza dei servizi portuali nel Porto di Piombino e la necessità di tutelare il maggior grado di concorrenza possibile nello svolgimento di attività economico-imprenditoriali non coperte da riserva. Non risultano altresì previste misure - quali la separazione societaria idonee - ad evitare trasferimenti indesiderabili fra le attività in riserva e quelle in concorrenza.

In conclusione, l'Autorità, auspica che le osservazioni rappresentate siano tenute nella debita considerazione al fine di garantire lo svolgimento di corrette dinamiche competitive all'interno del porto di Piombino.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

³ Ciò in coerenza con quanto indicato al riguardo dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito come il riconoscimento normativo esplicito di un regime differenziato tra le attività portuali e i servizi tecnico-nautici - previsto dalla legge n. 84/94 - non implica che una liberalizzazione analoga a quella realizzatasi per le operazioni portuali "debba escludersi per i servizi nautici, bensì che essa rientra nei poteri conferiti all'amministrazione, dal codice della navigazione e dalla legge n. 84 del 1994" Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. 7 maggio 2002, n. 6488.